

# Camera dei Deputati – 5-08720 – Interrogazione a risposta in commissione presentata dall' On. Claudia Mannino (M5S) ed altri il 18 maggio 2016. (Risposta del 19 maggio 2016)

Be infoparlamento.it/camera-dei-deputati-5-08720-interrogazione-risposta-commissione-presentata-dall-claudia-mannino-m5s-ed-altri

20/5/2016

**MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, TERZONI, VIGNAROLI e ZOLEZZI.** — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

il territorio italiano presenta una situazione di pericolosità sismica medio/alta — testimoniata dal ricorrente verificarsi di terremoti, spesso anche di notevole intensità — una vulnerabilità molto elevata, non ancora conosciuta in maniera dettagliata, ed un'esposizione altissima, in considerazione della densità abitativa e della presenza di un patrimonio storico, artistico e monumentale di enorme pregio e valore;

come è noto, le conseguenze di un terremoto sono strettamente correlate al concetto di vulnerabilità sismica degli edifici, cioè la predisposizione di una costruzione ad essere danneggiata: in tal senso, tanto più un immobile è vulnerabile — a causa, per esempio, di un'inadeguata progettazione, una scadente qualità dei materiali e delle modalità di costruzione ed una scarsa manutenzione — tanto maggiori saranno le conseguenze legate all'azione di un fenomeno sismico;

il tema della sicurezza del patrimonio edilizio, infrastrutturale, industriale, produttivo e dei servizi è, pertanto, connesso all'adeguamento antisismico degli edifici, quale fulcro di ogni strategia di prevenzione diretta a ridurre il peso delle conseguenze di un terremoto in termini di perdite di vite umane, di danni alle cose, di negativi impatti sociali, economici e finanziari;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 — all'articolo 93, comma 1, lettera g) — stabilisce che sono attribuite allo Stato le funzioni relative ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, prevedendo, altresì — all'articolo 94, comma 2, lettera a) — che siano conferite alle regioni e agli enti locali le funzioni inerenti all'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 — all'articolo 52 ed agli articoli 83 e seguenti di cui al Capo IV — individua e definisce il quadro normativo inerente alla realizzazione delle costruzioni in zone sismiche — dettando una disciplina di dettaglio per ciò che concerne il contenuto delle norme tecniche ed il loro ambito di applicazione e prevedendo, altresì, specifiche disposizioni in ordine all'attività di vigilanza sui lavori ed al relativo regime sanzionatorio per la repressione delle violazioni;

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», dispone, all'articolo 1, che nelle more dell'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 94 del medesimo decreto legislativo, sono approvati i «Criteri per l'individuazione delle zone sismiche — individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone» di cui all'allegato 1, nonché le connesse «Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici», «Norme tecniche per progetto sismico dei ponti», «Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni» di cui, rispettivamente, agli allegati 2, 3 e 4 (studio di pericolosità, poi aggiornato con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006);

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — tenuto conto della rilevanza del tema del progressivo adeguamento

degli edifici e rilevata l'urgenza di predisporre strumenti normativi e fiscali idonei ad incentivare l'iniziativa dei privati nella realizzazione degli interventi di riduzione del rischio sismico — ha provveduto ad istituire, con l'articolo 1 del decreto prot. n. 378 del 17 ottobre 2013, un gruppo di studio per la proposizione di una o più ipotesi normative per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, finalizzata all'incentivazione fiscale di interventi per la riduzione dello stesso rischio, anche individuando le modalità di applicazione di incentivi fiscali per interventi di riduzione del rischio sismico del patrimonio esistente, graduati sulla base della tipologia di interventi, della valutazione quantitativa del rischio effettivo e della riduzione di rischio ottenuta con l'intervento, valutate anche mediante l'adozione di una idonea metodologia di classificazione (e stabilendo, altresì, all'articolo 3 del suddetto decreto, il termine del 31 dicembre 2013 per la conclusione delle attività svolte dalla citata commissione di esperti);

questa raggiunta e ormai matura consapevolezza è, evidentemente, alla base dell'estensione in via specifica agli interventi di adeguamento antisismico di edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità del regime fiscale di favore riguardante gli interventi di ristrutturazione edilizia in genere — le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2013, n. 90 — ancora una volta prorogato per un ulteriore anno con l'articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016); in tal senso, l'azione intrapresa sul piano legislativo non può sottrarsi all'obbligo di una verifica puntuale in termini di risultati effettivamente conseguiti e di efficacia delle misure adottate —:

quali siano i risultati del lavoro che è stato effettuato dal gruppo di studio richiamato nelle premesse. ([5-08720](#))

## CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

### Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza del presidente [Ermete REALACCI](#). — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

**La seduta comincia alle 14.20.**

[Ermete REALACCI](#), *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-08720 Mannino: Sull'esito dell'attività del gruppo di lavoro per la predisposizione di ipotesi normative per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni.**

[Claudia MANNINO](#) (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario [Umberto DEL BASSO DE CARO](#) risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

[Claudia MANNINO](#) (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta e auspica che, come anticipato dal sottosegretario, le conclusioni dell'attività del gruppo di lavoro per la classificazione del rischio sismico siano effettivamente disponibili entro il mese di giugno.

## ALLEGATO 3

### TESTO DELLA RISPOSTA

L'urgenza di affrontare la questione del rischio sismico in Italia attraverso un'azione sistematica di prevenzione

strutturale, ossia attraverso il rafforzamento delle costruzioni esistenti, si ripropone non solo e drammaticamente dopo ogni terremoto distruttivo, ma anche dopo terremoti di non elevata magnitudo comunque in grado di produrre danni non trascurabili, evidenziando la notevole vulnerabilità delle costruzioni in Italia.

Il rischio sismico di una singola costruzione dipende da tre fondamentali fattori: la pericolosità del sito, la vulnerabilità della costruzione e l'esposizione delle attività, dei beni e delle persone presenti nella costruzione.

Il gruppo di studio all'uopo costituito ha elaborato specifiche linee guida prendendo in considerazione la classificazione in termini di vulnerabilità con la finalità di arrivare ad una classificazione riferita al rischio sismico dipendente non solo dalla vulnerabilità ma anche dalla pericolosità del sito e dall'esposizione.

Per la prima volta in Italia, si è cercato di tracciare un percorso chiaro per la classificazione del rischio sismico degli edifici.

Queste linee guida, che costituiscono un documento tecnicamente valido e innovativo, sono ad oggi all'esame dei competenti uffici tecnici del MIT e verranno a breve rese pubbliche;

certamente potranno costituire un valido supporto all'azione di riduzione del rischio sismico nonché alla migliore comprensione e percezione del rischio sismico da parte dei proprietari delle costruzioni, pubblici o privati, e da parte dei progettisti.

[Ermete REALACCI](#), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.35.**

© Copyright 2016 [SEBA S.a.s.](#) P.IVA 07511321007

Via Giuseppe Scarabelli, 6, 00157 Roma (RM) - Disegno e sviluppo [Gianluca Gentile](#)